



Comune di Maggia

Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi per l'efficienza ed il risparmio energetico e a favore dell'uso di energie rinnovabili

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1, scopo, obiettivi

Con il presente Regolamento si vuole promuovere misure di efficienza e risparmio energetico, volte al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica che la Svizzera si prefigge di ottenere.

Art. 2, base legale

Il Regolamento si basa sull'applicazione delle seguenti normative:

- articoli 186 e seguenti della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994;
- Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 e Regolamento di applicazione della legge edilizia del 09.12.1992;
- Legge federale sull'energia del 30.09.2016;
- Ordinanza federale sull'energia del 01.11.2017;
- Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 23.12.2011;
- Regolamento cantonale sull'utilizzazione dell'energia del 16.09.2008;
- Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili del 29.04.2014.
- Compresa ogni successiva modifica

nonché ogni altra norma applicabile all'oggetto del Regolamento.

È inoltre richiamato ed applicato il PECo. (Piano energetico comunale) del Comune di Maggia del 24.05.2017.

Art. 3, consulenza

Per ogni consulenza e informazione in materia di misure di risparmio energetico è a disposizione l'Ufficio tecnico comunale. La consulenza è gratuita per i domiciliati e per i proprietari d'immobili situati nel comprensorio comunale di Maggia.

Art. 4, campo d'applicazione

Nel limite della disponibilità del credito annuo, è riconosciuto un aiuto finanziario a favore di chi adotta misure di efficienza e risparmio energetico.

Gli incentivi concessi sono specificati nel presente Regolamento.

Art. 5, disponibilità del credito

La disponibilità di credito, fissata annualmente in sede di preventivo comunale, è determinata dall'ammontare annuo accordato al Comune di Maggia per i contributi FER (Fondo energie rinnovabili).

Una volta utilizzato il credito a disposizione, di principio, le richieste d'incentivo pendenti non vengono più considerate.

Art. 6, beneficiari

I domiciliati, persone fisiche e persone giuridiche, possono beneficiare di tutti gli incentivi senza limitazione di reddito.

I richiedenti devono fornire gratuitamente tutte le informazioni e i documenti necessari per accertare il diritto, autorizzando inoltre il Municipio e l'Amministrazione comunale ad esaminare i dati e gli atti, come pure a farne richiesta agli uffici competenti.

Art. 7, richieste incentivi

Le richieste vanno presentate secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 8, decisioni

Il Municipio è competente per decidere in merito alle richieste d'incentivo.

Art. 9, modalità di versamento

Le modalità, inoltre gli importi o i criteri di calcolo degli incentivi entro i limiti degli articoli seguenti, sono fissati dal Municipio mediante ordinanza municipale.

CAPITOLO II

Incentivi

Art. 10, risanamento edifici

In applicazione della scheda "azione 2" del PECo, per il risanamento energetico dell'involucro di edifici esistenti, oltre ai sussidi cantonali previsti dal decreto esecutivo del 06.04.2016, sono concessi degli incentivi comunali fino ad un massimo di fr. 5'000.00.

La richiesta deve essere presentata tramite l'apposito modulo disponibile presso l'amministrazione comunale o scaricabile dal sito <https://maggia.ch>. Al formulario vanno allegate le decisioni cantonali.

Art. 11, nuovi edifici Minergie P o A

In applicazione della scheda "azione 3" del PECo, per la costruzione di nuovi edifici in standard P o A, oltre ai sussidi cantonali previsti dal decreto esecutivo del 06.04.2016, sono concessi degli incentivi comunali fino ad un massimo di fr. 5'000.00.

La richiesta deve essere presentata tramite l'apposito modulo disponibile presso l'amministrazione comunale o scaricabile dal sito <https://maggia.ch>. Al formulario vanno allegate le decisioni cantonali.

Art. 12, conversione generatori di calore

In applicazione della scheda "azione 5" del PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di generatori di calore a olio, riscaldamenti elettrici diretti e a gas, con pompe di calore.

Gli stessi vengono concessi solo nell'ambito di interventi di risanamento energetico dell'involucro dell'edificio.

Per la sostituzione del generatore di calore e per la sostituzione del riscaldamento elettrico diretto, l'incentivo concesso è pari a 30 CHF per KW, fino ad un massimo di CHF 1'000.00.

Art. 13, installazione pannelli solari termici o impianti a legna

In applicazione della scheda "azione 6" del PECo, sono concessi incentivi per l'integrazione del riscaldamento con pannelli solari termici, finanziati con un sussidio fino ad un massimo di CHF 100.00 per ogni m2 di superficie captante installata.

Inoltre un incentivo fino ad un massimo di CHF 800.00 è concesso per l'installazione di impianti a legna centralizzati muniti di carica automatica o manuale (cippato, legna o pellet), a condizione che l'impianto funga da riscaldamento primario (almeno il 75% del calore necessario per il riscaldamento).

Art. 14, acquisto elettrodomestici

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per la sostituzione di elettrodomestici con l'acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica di lunga durata, ad esempio frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc..

L'incentivo è concesso fino ad un massimo di CHF 200.00 per apparecchio.

L'incentivo è concesso solo per apparecchi acquistati in Svizzera e di classe di efficienza energetica A++ o A+++.

Per ogni economia domestica è concesso un incentivo per ogni tipo di elettrodomestico una volta nell'arco di 10 anni.

Art. 15, acquisto benzina alchilata

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di benzina alchilata per attrezzi e macchinari con motore a scoppio a 2 o 4 tempi.

L'incentivo, pari al 50% del costo d'acquisto, è concesso fino ad un massimo di 15 litri all'anno per economia domestica e solo per benzina acquistata in Svizzera.

Art. 16, acquisto veicoli elettrici

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. L'entità dell'incentivo è fino ad un massimo di CHF 400.00 all'anno, per veicolo, per i primi 5 anni, incentivo totale per un massimo di CHF 2'000.00.

La vendita o la rinuncia al veicolo nei primi 5 anni comporta la rinuncia all'incentivo che, in ogni caso, è concesso solo per veicoli acquistati in Svizzera.

Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una volta nell'arco di 5 anni.

Art. 17, acquisto biciclette elettriche

Conformemente alle raccomandazioni contenute nel PECo, sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere la mobilità lenta e contribuire alla salute dell'ambiente e della popolazione.

L'entità dell'incentivo è pari al 10% del costo d'acquisto, per un massimo di CHF 200.00.

Lo stesso è concesso solo per biciclette acquistate in Svizzera.

Per ogni beneficiario l'incentivo è concesso una volta nell'arco di 5 anni.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 18, contestazioni

Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente regolamento possono essere oggetto di reclamo al Municipio. Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della Legge organica comunale.

Art. 19, diritto suppletorio

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Regolamento, il Municipio deciderà caso per caso, sulla base delle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 20, entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dalle competenti Autorità comunali e cantonali.

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione del 11.03.2019.

Approvato dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione del 29.04.2019.